



I redditi tassabili dei non residenti

I redditi tassabili dei non residenti

Si intendono prodotti in Italia, e' sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni - i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:

- attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa, ecc.
- pensioni e assegni assimilati
- beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia.

Sono inoltre assoggettabili a tassazione anche altre tipologie di redditi (come, ad esempio, quelli delle società) che non vengono esaminati in questa pubblicazione. In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all'obbligo di dichiarazione) i redditi:

- percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;
- percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia.

Nelle prime due ipotesi il contribuente avrebbe diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al rimborso delle imposte pagate in Italia.

Di seguito vengono indicate, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni prodotti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni diversi da quelli elencati o prodotti in altri Paesi, è necessario consultare le singole Convenzioni (che si possono trovare nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it).

Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni
2. le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero
3. l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Pensioni

Sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte a persone non residenti dallo Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono **pensioni pubbliche** quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua articolazione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.

Sono **pensioni private** quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio l'Inps). In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

Per il trattamento di stipendi e pensioni percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole Convenzioni (i testi delle Convenzioni sono riportati nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate).

Diamo di seguito una sintesi di quanto prevedono alcune delle vigenti Convenzioni per quanto riguarda la tassazione delle pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente all'estero:

Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.

Le pensioni private percepite da residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Belgio

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.

Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Germania

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono assoggettate di regola a tassazione in Italia.

Francia

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.

Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati

Svizzera

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana; le stesse non sono quindi imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.

Canada

Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato questo limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.

Australia

Le pensioni, sia pubbliche che private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.